

Deliberazione n. 169 /2017/PRSE



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 21 novembre 2017  
Comune di Scandiano (RE) - Rendiconto 2015**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-*bis* del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



COMUNE DI SCANDIANO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 0027714/2017 del 22/11/2017

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2015, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, emendata con deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza dei sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, degli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016;

Preso visione della relazione predisposta dall'Organo di revisione del comune di Scandiano (RE);

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 98/2017/INPR del 6 giugno 2017 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota prot. 2541 del 24 ottobre 2017;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 78 del 20 novembre 2017 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 21 novembre 2017;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità


contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla



Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

### **DELIBERA**

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di Scandiano (RE) sul rendiconto 2015 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su alcuni profili della citata relazione non può essere considerata quale implicita valutazione positiva degli stessi, ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

#### **Composizione del risultato di amministrazione – accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco**

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 lett. i) dispone che "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

Il comune di Scandiano ha invece erroneamente allocato l'indennità in argomento nella parte vincolata del risultato di amministrazione; a seguito di richiesta istruttoria l'ente ha dichiarato trattarsi di mero errore materiale, e che in sede di rendiconto 2016 tale posta è stata riportata nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

La Sezione prende atto dell'intervento autocorrettivo, raccomandando una scrupolosa attenzione al rispetto dei principi contabili nella

rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione.

### **Mancanza di adeguati cronoprogrammi della spesa**


In ordine alla verifica, nel corso dell'esercizio 2015, dell'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, l'ente dichiara di non aver effettuato tale attività, per mancanza di adeguati cronoprogrammi; ha però proceduto, in collaborazione con il servizio tecnico, a monitorare lo stato di attuazione delle opere, al fine di realizzare comunque una corretta reimputazione di residui passivi coperti da FPV. Dichiara inoltre che "l'operatività relativa all'utilizzo dei cronoprogrammi è stata regolarmente verificata nell'esercizio successivo".

La Sezione, pur prendendo atto di quanto comunicato, sottolinea che il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, iscritto in entrata e in uscita del bilancio, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.

### **Contributo per permesso di costruire – accertamento per cassa**

Il nuovo principio applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011, al punto 3.3 ha previsto che: "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all'evasione ecc."; inoltre, "per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione".

Per quanto concerne, in particolare, l'obbligazione per i permessi di costruire, il punto 3.11 del citato principio contabile specifica che questa "è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione), è immediatamente esigibile, la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso. La



seconda è accertata a seguito di comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota".

In proposito, a seguito di richiesta istruttoria, con particolare riferimento all'accertamento del contributo per permessi di costruire, è emerso che tali entrate vengono accertate in relazione all'entità delle riscossioni. L'Ente ha motivato tale prassi richiamando quanto stabilito dal proprio regolamento edilizio secondo cui la prima rata delle concessioni edilizie andrebbe pagata entro 60 giorni e la seconda entro un anno dal rilascio della concessione stessa: pertanto risulterebbe difficile accertare la seconda rata nella stessa annualità del bilancio di competenza, "risultando il criterio di cassa più consono a quello previsto dai principi contabili 3.3 e 3.11". Il Comune ha inoltre sottolineato il sempre più frequente verificarsi del fenomeno del mancato ritiro della concessione, in concomitanza del periodo di crisi economica che ha investito prevalentemente il mercato immobiliare.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto dichiarato, non può esimersi dal rilevare che l'Ente non si è conformato al principio contabile sopra citato; sollecita pertanto l'individuazione di strumenti organizzativi idonei al fine di poter assicurare, per il futuro, il pieno adempimento all'obbligo normativo in argomento riservandosene il relativo riscontro in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

### **Rapporti finanziari tra Comune e Organismi partecipati – mancanza dell'asseverazione dei dati da parte degli organi di controllo delle società**

Il Comune di Scandiano ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la nota concernente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011, dalla quale risulta piena conciliazione fra le relative risultanze contabili.

In ordine alla rilevata mancata asseverazione dei dati da parte degli organi di revisione delle società partecipate, il Comune, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, ha precisato che "i dati, regolarmente richiesti agli organismi partecipati, ... sono stati acquisiti successivamente alla rendicontazione dell'Ente".

La Sezione nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello

dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria - per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso, la Sezione

### **INVITA L'ENTE**

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

### **DISPONE**


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Scandiano;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

Il relatore  
(Riccardo Patumi)



Il presidente  
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria il 21 novembre 2017

Il direttore di segreteria  
(Rossella Broccoli)

